



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 9 giugno 2016

VII - LAVORI DI RICONVERSIONE DELL'ISTITUTO DI ANATOMIA UMANA A POLO DIDATTICO INTERFACOLTÀ. AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E DELLE DOMANDE DELL'ESECUTORE.

L'anno 2016, il giorno 9 del mese di giugno, alle ore 12.30 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente	Assente x
9.	Sig. Laganà	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente
10.	Sig. Russo	Pierluigi	Componente	Presente	Assente x

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore Generale	Presente	Assente x
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente
3.	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente	Assente x

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente	Assente x
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente	Assente x
3.	Dr. Musella	Antonio	Componente	Presente	Assente x

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

E' presente in aula il Dott. Pietro Nuccio che, in assenza del Direttore Generale, funge da segretario.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale;

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto, sulla quale relazione l'Ing. Francesco Oteri, Responsabile dell'Unità Speciale dei Servizi Tecnici, presente in aula;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30/12/2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12/01/2015;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

Università degli Studi di Messina

Struttura richiedente

Direzione Generale

Struttura proponente

Unità Speciale dei Servizi Tecnici

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 9.6.2016.

Oggetto: Lavori di Riconversione dell'Istituto di Anatomia Umana a Polo Didattico Interfacoltà. Ammissibilità del certificato di collaudo e delle domande dell'esecutore.

PREMESSO:

Progetto principale:

Con Decreto Rettorale n.28 del 21/01/1998 l'Università di Messina ha incaricato i professionisti Ing. Vincenzo Fleres e Arch. Gesualdo Campo della redazione del progetto, fino al livello esecutivo, e della successiva direzione lavori, misura e contabilità della *“ristrutturazione dell'edificio già sede dell'Istituto di Anatomia Umana da destinare alla nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza”*.

Con Decreto Rettorale n.503 del 08/05/1998 l'Università ha incaricato il professionista Ing. Antonio Danzè del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del 16/06/2005, ha successivamente deliberato di destinare l'immobile di che trattasi a Polo Didattico Interfacoltà.

L'incarico di responsabile del procedimento è stato affidato all'Ing. Francesco Oteri, Capo della Ripartizione Servizi Tecnici dell'Università, ora Unità Speciale dei Servizi Tecnici.

La Direzione dei Lavori è stata svolta all'ing. Vincenzo Fleres, per conto dei Professionisti incaricati Arch. Gesualdo Campo ed Ing. Vincenzo Fleres.

Il progetto è stato validato dal RUP con provvedimento in data 05.11.2010, previa acquisizione dei sotto elencati pareri:

- parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario espresso dall'U.S.L. 5 Area Dipartimentale Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Igiene Ambienti di Vita, con nota prot.5649-06 del 14/06/2006;
- parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art.17 della Legge 64/74, con nota prot. sez. I gr. II prot.2567 del 07/06/1999;
- parere favorevole del Comando dei Vigili del Fuoco ai fini della conformità alla normativa di prevenzione incendi con nota prot.9721 pratica n.12323 del 22/08/2006;
- attestazione di conformità agli strumenti urbanistici vigenti rilasciata dal Comune di Messina con atto prot.1/0924 fasc.3814/5 del 18/07/2006;

- parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art.17 della L.64/74 con nota prot.32344 del 03/11/2010.

Il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa dal Consiglio di Amministrazione dell'Università con delibera adottata in data 10.12.2010, con il seguente quadro economico

Lavori a misura	€	71.262,90	
Lavori a corpo		<u>€ 2.135.000,67</u>	
Totale lavori	€	2.206.263,57	€ 2.206.263,57
Di cui:			
per somme a base d'asta soggette a ribasso	€	2.131.263,57	
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	75.000,00	
<u>Somme a disposizione</u>			
Spese pubblicità gara	€	10.000,00	
Intervento Aula Magna compresa IVA	€	15.000,00	
Imprevisti il 1,0% circa su Base d'asta	€	27.035,28	
Indagini compresa IVA	€	23.974,80	
Indagini e relazione geologica compresa IVA	€	10.500,00	
Spese tecniche sicurezza compresa IVA	€	33.500,00	
Spese tecniche compresa IVA	€	200.100,00	
IVA 10% su Base d'asta	€	<u>220.626,36</u>	
SOMMANO	€	540.736,44	<u>€ 540.736,44</u>
		TOTALE	€ 2.747.000,00

Verifiche antecedenti la stipula del contratto

In data 26.03.2012 è stato sottoscritto congiuntamente tra il RUP ed il legale rappresentante dell'Impresa SICE s.r.l., aggiudicataria della gara d'appalto, il verbale delle verifiche antecedenti alla stipula del relativo contratto d'appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.106 del D.P.R. 05/10/2010 n.207.

Contratto

In seguito ad espletamento di procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il contratto d'appalto per i lavori di che trattasi è stato stipulato in data 26/03/2012 con atto rep. n.1480, registrato a Messina in data 11/04/2012 al n.462 s.I, con l'Impresa SICE s.r.l. via De Nicola n.40, Aragona (Ag), per l'importo netto di aggiudicazione di €1.836.148,34 più I.V.A. (euro unmilioneottocentotrentaseimilacentotrenta/34) al netto del ribasso d'asta del 17,366 %, comprensivo di euro €75.000,00 (euro settantacinquemila/00) per importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. L'Impresa ha

offerto una serie di opere aggiuntive e migliorative del progetto esecutivo, nonché la riduzione dei tempi di esecuzione da 670 a 310 giorni. Detta riduzione dei termini di esecuzione ha comportato l'incremento della penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione, al valore di € 10.648,00.

Cauzione: la cauzione, stabilita in €. 156.072,60 pari all'8,50 % dell'importo contrattuale, è stata prestata con polizza fidejussoria n°895007590 del 06.12.2011 rilasciata dalla HDI Assicurazioni - Direzione di Roma.

Consegna lavori: la consegna dei lavori è stata effettuata in data 18.04.2012 come da verbale redatto in pari data, firmato senza riserve da parte dell'impresa.

Tempo utile: in base all'art. 3 del contratto d'appalto, per l'ultimazione dei lavori o stati previsti 310 giorni dalla data di consegna e pertanto la scadenza è stata fissata alla data del 22.02.2013.

Proroghe concesse: L'impresa con nota del 27.09.2012 ha avanzato richiesta di proroga al termine di ultimazione dei lavori di giorni 180. Di tale richiesta si è tenuto conto nei maggiori tempi assegnati con l'atto di sottomissione n.1.

Con nota del 05.09.2013, l'impresa ha richiesto una ulteriore proroga di giorni 120 alla quale è stato dato dalla Direzione Lavori parere favorevole limitatamente a giorni 60.

Sospensione e ripresa dei lavori: In data 15.11.2013 i lavori sono stati parzialmente sospesi a causa della necessità di acquisire il parere dell'Ufficio del Genio Civile circa la modifica della scala esterna ed una nuova soluzione per la struttura dell'ascensore, proposta dall'impresa.

In data 24.01.2014 i lavori sono stati ripresi per una parte di quelli sospesi e in data 17.03.2014 tutti i lavori prima sospesi sono stati totalmente ripresi.

Maggiori tempi assegnati: A seguito della stesura di due perizie di variante, rispettivamente in data 20.06.2013 e 06.05.2014, con i relativi atti di sottomissione è stato concesso un maggior tempo di giorni 210 per la prima e di 207 per la seconda.

Scadenza definitiva del tempo utile: a causa delle proroghe, delle sospensioni e dei maggiori tempi concessi con i due atti di sottomissione il tempo utile per i lavori principali è stato quindi protratto a tutto il 30.11.2014.

Ultimazione dei lavori: a seguito della comunicazione per le vie brevi da parte dell'impresa,

la direzione lavori ha provveduto alla verifica dei tempi di ultimazione procedendo a quanto segue.

1. In data 05.12.2014 ha redatto il certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.199 del DPR 207/2010; nello stesso sono stati assegnati, ai sensi del comma 2 di detto articolo, giorni 7 per completare i lavori non ultimati. L'impresa ha firmato il certificato senza riserva o eccezione alcuna.
2. In data 12.12.2014 ha redatto, ai sensi del comma 2 del citato art.199, verbale di verifica del completamento dei lavori; la verifica ha dato esito negativo, producendo l'inefficacia del precedente certificato di ultimazione. Al verbale è stata unita una nota sullo stato di consistenza, con documentazione fotografica e planimetrie con i punti di ripresa. L'impresa, presente in cantiere, non ha voluto sottoscrivere nessun documento.
3. In data 22.12.2014 si è proceduto alla redazione dello stato di consistenza, completo di fotografie e riferimenti punti di ripresa, propedeutico alla presa in consegna anticipata ai sensi dell'art.230 del DPR 207/2010, della quale si è redatto il relativo verbale. L'impresa presente in cantiere ha sottoscritto con riserva i due documenti; dagli stessi si evincono le opere e lavorazioni non completate.
4. Sempre in data 22.12.2014 la Direzione Lavori ha redatto un nuovo certificato di ultimazione lavori, conseguente ed in pari data della presa in consegna anticipata dell'immobile da parte della Stazione Appaltante. Si rilevano 22 giorni di ritardo nell'ultimazione, oltre il mancato completamento di quanto allo stato di consistenza del 2.12.2014.

Perizie: oltre al progetto principale sono state redatte due perizie rispettivamente in data 20.06.2013 e 06.05.2014.

Perizia di variante n.1 del 20.06.2013

Il Direttore dei Lavori ha presentato in data 20.06.2013 una perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Alla perizia è stato allegato un verbale di concordamento nuovi prezzi, contenente n. 29 nuovi prezzi, di cui n.20 desunti dal Prezziario Regionale 2009 e n.9 desunti da analisi, contenuto nello schema dell'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'Impresa.

Nel corpo del suddetto schema di atto di sottomissione e precisamente all'art.5, l'Impresa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle riserve iscritte sugli atti contabili dell'appalto ed in particolare alle riserve di seguito numerate:

1	Spese generali passivamente sostenute	€. 136.339,00
2	Mancati utili	€. 104.876,20
3	Vincolo passivo mezzi, attrezzature,	€. 157.314,30
4	Mancato ammortamento costi vivi	€. 41.950,48
5	Mancato ammortamento costi personale	€. 52.438,10

6	Costi pulizia e sgombero dopo consegna	€.	64.023,22
7	Mancata contabilizz. demoliz. tramezzi	€.	10.005,00
8	Mancata contabilizzazione murature	€.	13.465,00
9	Mancata contabilizz. demoliz. massetti	€.	23.560,00
10	Mancata contabilizz. rimoz. opere in ferro	€.	2.145,00
11	Mancata contabilizz. ponteggio	€.	11.520,00
12	Mancata contabilizz. ponteggio	€.	8.480,00
13	Mancata contabilizz. infissi	€.	69.224,00
14	Mancata contabilizz. vetri antisfondamento	€.	36.000,00
15	Mancata contabilizz. intonaco esterno	€.	8.300,00
16	Demolizi. e ricostruzione stipiti e succeli porte	€.	11.000,00

per un ammontare complessivo di €.750.639,22, esplicitate in calce al registro di contabilità in occasione della sottoscrizione della situazione contabile n. 3 per lavori a tutto il 15.02.2013 e replicate nella situazione contabile n. 4 per lavori a tutto il 15/05/2013.

In data 27.06.2013 il RUP ha proceduto all'approvazione della 1° perizia di variante.

La perizia di variante n.1 è stata motivata da ragioni rientranti nella fattispecie di cui all'art. 132, comma 3, 2° periodo.

In merito alla rispondenza ai requisiti sopra esposti la variante rientra a pieno titolo in quanto previsto dalle norme vigenti; in particolare le modifiche sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, e non comportano modifiche sostanziali; infine sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo delle varianti rientra nel limite disposto dal comma 12 dell'art.161 del DPR n.207/2010, la perizia è accompagnata da un atto di sottomissione, le variazioni sono valutate a prezzi di contratto, a meno di alcuni nuovi prezzi definiti a norma dell'art.163.

Il quadro economico a seguito della perizia risulta così modificato:

•	Lavori al netto del ribasso	€.	1.926.942,59
•	Somme a disposizione	€.	607.572,91
•	Economie	€.	212.484,50

L'importo totale complessivo netto dei lavori di che trattasi ammonta a €.1.926.942,59 al netto del ribasso d'asta, di cui €.90.794,25 per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale, oltre IVA.

La perizia di variante e suppletiva comprende anche l'impegno di una parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nella perizia originaria.

I maggiori lavori ammontano percentualmente al 4,945% dell'importo contrattuale netto; all'interno quindi di quanto disposto dall'art. 132 comma 3, 2° periodo del D.Lgs. 163/2006 e con un utilizzo del ribasso d'asta inferiore al 50%.

Il maggiore importo della variante trova copertura nella disponibilità di somme che nel quadro economico approvato sono state destinate ad “imprevisti” ed a parte dell’economia da ribasso d’asta.

Per effetto della perizia il termine utile per l’ultimazione dei lavori, fissato dall’art.3 del contratto del 26/03/2012 in giorni 310 (trecentodieci) naturali e consecutivi, viene incrementato di giorni 210, portando la scadenza del termine di ultimazione lavori al 30.09.2013.

Perizia di variante n.2 del 06.05.2014:

Nella fase finale dei lavori, a seguito di opportune verifiche, la Direzione dei Lavori ha ravvisato la necessità di variare quantitativamente e qualitativamente alcune categorie di lavoro ed introdurne nel progetto originario delle altre; ciò al fine di fare fronte a situazioni non prevedibili nella fase della progettazione.

La perizia è redatta ai sensi dell’art.132, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n.163/2006.

In merito alla rispondenza ai requisiti sopra esposti la variante rientra a pieno titolo in quanto previsto dalle norme vigenti; in particolare è dovuta, come più ampiamente illustrato negli elaborati tecnici, a *cause impreviste e imprevedibili* ed inoltre le modifiche sono *finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità*, e non comportano *modifiche sostanziali*; infine sono *motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto*.

L’importo delle varianti *rientra nel limite disposto dal comma 12 dell’art.161 del DPR n.207/2010*, la perizia è *accompagnata da un atto di sottomissione*, le variazioni sono *valutate a prezzi di contratto*, a meno di alcuni *nuovi prezzi definiti a norma dell’art.163*.

Alla perizia è allegato un verbale di concordamento nuovi prezzi, contenente n. 6 nuovi prezzi, desunti da analisi, contenuto nello schema dell’atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall’Impresa.

Nel corpo del suddetto schema di atto di sottomissione e precisamente all’art.5, l’Impresa dichiara formalmente di rinunciare alle riserve sinora iscritte sugli atti contabili dell’appalto ed in particolare alle riserve di seguito numerate:

1	Spese generali passivamente sostenute per maggior durata	€.	49.451,78
2	Spese generali passivamente sostenute per bassa produttività	€	50.619,21
3	Mancati utili	€.	38.937,85
4	Vincolo passivo mezzi, attrezzature	€.	62.300,57
5	Mancato oneri sicurezza	€.	67.878,39

per un ammontare complessivo di €.

269.187,80, esplicitate in calce al registro di contabilità in occasione della sottoscrizione della situazione contabile n. 6 per lavori a tutto il 28.11.2013.

Per effetto della perizia il termine utile per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'art.3 del contratto del 26/03/2012 in giorni 310 (trecentodieci) naturali e consecutivi, incrementato a seguito della sottoscrizione dell'atto di sottomissione di cui alla perizia n.01 del 20/06/2013 di giorni 210 e successivamente differito a seguito della proroga n.01 concessa e della sospensione parziale dei lavori intercorsa dal 15/11/2013 al 17/03/2014, viene postergato al 30.09.2014 (termine che tiene conto di giorni 60 (sessanta) per le approvazioni degli Enti).

La perizia di variante in oggetto è motivata da ragioni rientranti nella fattispecie di cui all'art. 132, comma 1, lettera b).

A seguito della 2° perizia di variante, il quadro tecnico economico ha subito le seguenti modifiche:

<u>Lavori al netto</u>	€ 2.043.605,54	€ 2.043.605,54
 <u>Somme a disposizione</u>		
Spese pubblicità gara	€ 5.000,00	
Intervento Aula Magna compresa IVA	€ 35.000,00	
Imprevisti il 1,0% circa su Base d'asta	€ -	
Indagini compresa IVA	€ 23.974,80	
Indagini e relazione geologica compresa IVA	€ 10.500,00	
Spese tecniche sicurezza compresa IVA	€ 33.500,00	
Spese tecniche compresa IVA	€ 200.300,00	
IVA 10%	€ 213.975,39	
Lavori in economia esclusi dall'appalto (al netto IVA)		
Modifiche cabina elettrica richieste da ENEL		
Lavori per allacci richiesti da Telecom		
Liste operai, mezzi e materiali	€ 33.000,00	
Anticipazioni dell'appaltatore (al netto IVA)		
Opere in ferro	€ 4.303,36	
Portoni in legno (n.1 via P. Castelli e n.2 cortile)		
Dismissione forno crematorio		
Oneri per allacci reti pubbliche		
SOMMANO	€ 618.398,53	€ <u>618.398,53</u>
	TOTALE	€ 2.662.004,07

L'importo totale complessivo netto dei lavori di che trattasi ammonta a €2.043.605,54 al netto del ribasso d'asta, di cui €118.538,54 per maggiori lavori rispetto alla citata 1° perizia di variante e suppletiva, oltre IVA.

I maggiori lavori ammontano percentualmente al 11,298% dell'importo contrattuale netto; all'interno quindi di quanto disposto dall'art. 132 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.161 comma 12 del D.P.R. 207/2010.

Il maggiore importo della variante ha trovato copertura nella disponibilità di somme che nel quadro economico approvato sono state destinate ad economia da ribasso d'asta.

Estremi del Contratto: il contratto venne stipulato in data 26.03.2012 e registrato in Messina il 11.04.2012 al n. 462 serie I

Atti suppletivi: in seguito vennero rilasciati all'impresa i seguenti atti di sottomissione.

Il primo in data 18.07.2013, registrato in Agrigento in data 22.07.2013 al n°2621 serie 3; con tale atto furono introdotto anche 29 (ventinove) nuovi prezzi definiti a norma dell'art. 163, comma 1 lettere a) e c), del DPR n. 207/2010.

Il secondo in data 14.11.2014, registrato ad Agrigento in data 17.11.2014 al n° 2494 serie 3, con tale atto furono convenuti anche 6 (sei) nuovi prezzi definiti a norma dell'art. 163, comma 1 lettere a) e c), del DPR n. 207/2010.

Somma autorizzata: in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per i lavori risulta dal seguente prospetto:

a) per contratto principale	€.1.836.148,33
b) per l'atto di sottomissione n.1 in data 18.07.2013	€.1.926.942,59
c) per l'atto di sottomissione n.2 in data 14.11.2014	€.2.043.605,54

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in economia: durante il corso dei lavori sono state eseguite opere in economia, attingendo dalle somme a disposizione dell'amministrazione, per sistemazione cabina elettrica, come da nuove richieste ENEL, allacci alle reti, lavori minori.

Anticipazioni in denaro: durante il corso dei lavori è stata effettuata dall'impresa una anticipazione in denaro per complessivi €18.000,00, regolarmente rimborsata.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti per la massima parte in conformità alle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date in corso d'opera dalla direzione dei lavori. Di tutti gli impianti, a meno dell'ascensore, sono state effettuate prove di funzionamento ed acquisiti certificati e dichiarazioni di conformità. Nella fase finale, immediatamente prima della consegna anticipata dell'immobile alla Stazione Appaltante, sono insorte controversie,

non sanate, con l'appaltatore in merito ad opere contrattuali non eseguite o affette da vizi che hanno portato a detrazioni contabili ed all'istaurarsi di un contenzioso.

Certificati in acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 8 certificati in acconto per lavori eseguiti, per l'importo totale di €.1.981.365,36, e n. 5 certificati denominati "bis" per lavori in economia ed anticipazioni afferenti le somme a disposizione dell'amministrazione.

Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data 16.03.2015 per un importo complessivo di €.2.388.815,27 al lordo e di €.1.991.321,97 al netto del ribasso d'asta del 17,366%, tenendo conto delle quantità non soggette a ribasso per oneri di sicurezza, mano d'opera al netto di spese generali ed utile d'impresa, anticipazioni per conto dell'Amministrazione, così distinti:

Da cui dedotti:

- | | |
|--|-----------------|
| a) per certificati di acconto già emessi | €. 1.981.365,36 |
| b) per penale per ritardata ultimazione | €. 204.360,55 |

Secondo il detto stato finale resta quindi il **debito** netto dell'impresa di €.194.403,94.

Riserve dell'Impresa

L'Appaltatore ha rinunciato a tutte le riserve in precedenza formulate in occasione della sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n.02 in data 14.11.2014.

All'atto della firma dello Stato di Avanzamento n.8 ed ultimo in data 09.12.2014 ha inserito riserva sul Registro di Contabilità esplicitandola in data 12.12.2014.

Le motivazioni di danno antecedenti la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n.02 del 14.11.2014 sono state oggetto di apposita disamina nelle deduzioni della Direzione dei Lavori alle riserve iscritte sul Registro di Contabilità in occasione dello Stato di avanzamento Lavori n.6, per lavori a tutto il 28.11.2013, e tali deduzioni giungono in maniera esaustiva alla inammissibilità delle richieste formulate dall'Impresa. Peraltro, dette richieste sono poi state lasciate decadere da parte dell'Appaltatore all'atto della sottoscrizione senza riserva del Registro di Contabilità in occasione dello Stato di avanzamento Lavori n.7, per lavori a tutto il 07/05/2014, in data 28.05.2014.

Inoltre nel citato Atto di Sottomissione n.2, sottoscritto come Schema in data 06/05/2014 e successivamente nella sua forma definitiva in data 14.11.2014, con successiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate in data 17.11.2014, espressamente è convenuto, art.5, "*.... Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore rinuncia a tutte le riserve sinora iscritte sugli atti contabili dell'appalto ed in particolare alle riserve per un ammontare complessivo di €.269.187,80, esplicitate in calce al registro di contabilità in occasione della sottoscrizione della situazione contabile n. 6 per lavori a tutto il 28.11.2013. Dichiaro inoltre di essere soddisfatto per ogni sua pretesa e di non avere altro a pretendere, a qualsiasi titolo.*".

Ancora, all'art.6 del citato schema, in merito alle precedenti richieste ed ai maggiori tempi si prevede quanto segue:

“... L'appaltatore da infine atto che quanto alla presente perizia soddisfa e compensa ogni e qualsiasi richiesta oggetto della copiosa pregressa corrispondenza e dichiara che dalla stessa corrispondenza non potrà discendere ulteriore richiesta di compensi o ristoro di danni per qualsivoglia motivazione. L'appaltatore dichiara e da atto che tale maggior tempo concesso non potrà essere oggetto di richiesta di maggiore onerosità per prolungamento del vincolo contrattuale né di ulteriore richiesta per qualsivoglia motivazione afferente la presente perizia, essendo lo stesso soddisfatto in ogni sua richiesta da quanto ricompreso nella presente perizia.”

Con riferimento alle riserve formulate all'atto della sottoscrizione dell'8° ed ultimo SAL (lavori al 30/11/2014), la Direzione Lavori, in conformità a quanto disposto dall'art. 190, comma 4 del DPR n.207/2010 (ex art.165 del DPR n.554/1999), ha riportato sul Registro di Contabilità le proprie deduzioni alle riserve apposte dall'Appaltatore in data 09.12.2014, ed esplicitate in data 12.12.2014, in calce al suddetto Registro di Contabilità.

Di seguito si riportano gli stralci più significativi di dette deduzioni.

“.....omissis

Appare quindi evidente l'intento dell'Impresa di rinnovare oggi cause di danno e situazioni già ampiamente definite con la sottoscrizione del citato Atto di Sottomissione n.02 e la rinuncia esplicita delle riserve sino allora iscritte e di tutte le eventuali ulteriori richieste.

Ammissibilità delle riserve: come anticipato sopra, al fine di valutare la ammissibilità delle riserve iscritte, occorre verificare che le stesse siano in possesso delle caratteristiche essenziali di tempestività e fondatezza; di seguito si esaminano i due aspetti.

Le riserve iscritte sono riepilogate nel quadro sotto riportato; le stesse sono afferenti al prolungamento dei tempi di esecuzione.

<i>Num. Riserva</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo</i>
<i>1</i>	<i>Spese generali passivamente sostenute per maggiore durata</i>	<i>€.287.940,20</i>
<i>2</i>	<i>Vincolo passivo mezzi, attrezzature,</i>	<i>€.354.413,47</i>
<i>3</i>	<i>MANCANTE – Errata numerazione riserve da parte dell'Impresa</i>	<i>=</i>
<i>4</i>	<i>Maggiori costi fidejussione, costi finanziari,</i>	<i>€. 50.319,17</i>
	<i>TOTALE</i>	<i>€.692.672,84</i>

L'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva il Registro di Contabilità in occasione dello Stato di avanzamento Lavori n.7, per lavori a tutto il 07/05/2014, in data 28.05.2014; con ciò facendo decadere, non avendole richiamate, tutte le richieste formulate in occasione della firma della precedente situazione contabile. Né in tale occasione ne sono state formulate di nuove.

Inoltre, con la sottoscrizione in data 14.11.2014 dell'Atto di Sottomissione n.2, ha espressamente rinunciato alle riserve apposte sul Registro di Contabilità in occasione dello Stato di avanzamento Lavori n.6, per lavori a tutto il 28.11.2013, in data 12.12.2013.

Appare evidente come in tali due occasioni, intervallate nel tempo di circa cinque mesi, l'Impresa abbia manifestato in maniera inequivocabile la propria volontà a non avanzare richiesta alcuna per fatti antecedenti alle date stesse o, come precisato nell'Atto di Sottomissione n.2, di essere soddisfatta per ogni sua pretesa e di non avere altro a pretendere, a qualsiasi titolo.

Ne consegue che tutte le riserve, attribuite dall'Impresa a maggior onerosità per tutta la durata intercorrente fra la precedente scadenza del termine ultimo fissata al 30.09.2013 e la nuova data di ultimazione del 30.11.2014 fissata dall'Atto di Sottomissione n.2 e coincidente con la data di contabilizzazione, sono intempestive; l'Appaltatore infatti avrebbe dovuto avanzare le proprie richieste alla prima occasione utile successiva all'insorgere delle cause, aggiornandole nelle successive occasioni. Più precisamente, poiché la causa dei danni lamentati è immediatamente successiva al 30.09.2013, avrebbe dovuto avanzare le proprie richieste in occasione della sottoscrizione dello Stato di avanzamento Lavori n.6, per lavori a tutto il 28.11.2013, in data 12.12.2013, confermandole ed eventualmente aggiornandole sul Registro di Contabilità in occasione dello Stato di avanzamento Lavori n.7, per lavori a tutto il 07/05/2014, in data 28.05.2014; né tantomeno avrebbe dovuto rinunciare alle stesse con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n.2.

Si passa adesso ad esaminare la fondatezza delle riserve.

Le riserve, dalla n.1 alla n.4, si basano sul prolungamento dei lavori oltre il precedente termine contrattuale del 30.09.2013, di cui all'Atto di Sottomissione n.1, e sino alla data di emissione del SAL n.8 ed ultimo per lavori a tutto il 30.11.2014.

La riserva n.1, relativa a spese generali passivamente sostenute nel periodo di prolungamento del cantiere oltre la scadenza contrattuale precedente del 30.09.2013 e fino alla data di chiusura della contabilità, appare infondata in quanto con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n.2 in data 14.11.2014 l'Appaltatore ha accettato che il maggior tempo concesso non potesse dar luogo a richieste di maggior onerosità per prolungamento del vincolo contrattuale o per qualsivoglia altro motivo avente ad oggetto la perizia del 20.06.2014.

Come già riportato, all'art.6 del citato Atto di Sottomissione n.2, "... L'appaltatore dichiara e da atto che tale maggior tempo concesso non potrà essere oggetto di richiesta di maggiore onerosità per prolungamento del vincolo contrattuale né di ulteriore richiesta per qualsivoglia motivazione afferente la presente perizia, essendo lo stesso soddisfatto in ogni sua richiesta da quanto ricompreso nella presente perizia.". Inoltre, al precedente art.5, nel rinunciare espressamente alle riserve iscritte, specificatamente "... Dichiara inoltre di essere soddisfatto per ogni sua pretesa e di non avere altro a pretendere, a qualsiasi titolo.".

La riserva n.2, relativa ai maggiori oneri per vincolo passivo di mezzi, macchinari e attrezzature è infondata per le stesse motivazioni esplicitate in merito alla riserva n.1, che si intendono come espressamente riportate.

La riserva n.3 non esiste e deriva da una errata numerazione da parte dell'Appaltatore; le riserve passano dalla n.2 alla n.4, saltando come detto la n.3. Pertanto non si riporta alcuna deduzione in merito da parte della Direzione Lavori.

La riserva n.4, relativa ai maggiori costi di fidejussioni, finanziari, polizze assicurative, ecc. è infondata. Ciò per le stesse motivazioni esplicitate in merito alla riserva n.1, che si intendono come espressamente riportate.

Per quanto sopra esposto si conclude che le riserve, dalla n.1 alla n.4, risultano inammissibili non essendo né tempestive né fondate e pertanto nessuna somma deve essere riconosciuta per dette riserve.”

Successivamente, a causa di quanto emerso circa opere non completate durante la consegna anticipata del 22/12/2014 e di vizi rivelatisi immediatamente dopo questa, è stata richiesta una rielaborazione dello Stato di Avanzamento n.8 ed ultimo.

Lo stesso è stato rielaborato dalla Direzione Lavori e sottoposto all'Impresa per la sottoscrizione in data 09.02.2015; questa, prima in data 19.02.2015 con propria lettera e poi in data 23.02.2015 sul Registro, ha inserito n.7 riserve sulle quali la Direzione lavori, in conformità a quanto disposto dall'art. 190, comma 4 del DPR n.207/2010 (ex art.165 del DPR n.554/1999), ha riportato sul Registro di Contabilità le proprie deduzioni.

Di seguito si riportano gli stralci più significativi di dette deduzioni.

“...omissis....

Preliminarmente si riportano alcune considerazioni di carattere generale in merito ad oggetto e contenuto delle riserve; si passa poi ad esaminare le due proprietà essenziali delle stesse, tempestività e fondatezza, per valutarne la ammissibilità.

Considerazioni generali: l'Appaltatore rinnova le riserve già apposte in precedenza e ne avanza di nuove. Su quelle già iscritte questa Direzione Lavori ha già dedotto in data 27.12.2014 e qui si richiama quanto a suo tempo considerato; sulle nuove ancora una volta fa riferimento ad avvenimenti precedenti, del tutto ininfluenti nel periodo durante il quale sarebbero maturati i danni lamentati. Considerato che tutte le motivazioni di danno antecedenti la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n.02 del 14.11.2014 sono state oggetto di apposita disamina nelle deduzioni della Direzione dei Lavori alle riserve iscritte sul Registro di Contabilità in occasione dello Stato di avanzamento Lavori n.6, per lavori a tutto il 28.11.2013, in data 12.12.2013, le dette deduzioni si richiamano espressamente intendendole come integralmente trascritte. Peraltro dette richieste sono poi state lasciate decadere da parte dell'Appaltatore all'atto della sottoscrizione senza riserva del Registro di Contabilità in occasione dello Stato di avanzamento Lavori n.7, in data 28.05.2014. Inoltre nel citato Atto di Sottomissione n.2, sottoscritto nella sua forma definitiva in data 14.11.2014,

con successiva registrazione in data 17.11.2014, espressamente è convenuto, art.5, “.... Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore rinuncia a tutte le riserve sinora iscritte sugli atti contabili dell'appalto ed in particolare alle riserve per un ammontare complessivo di €.269.187,80, esplicitato in calce al registro di contabilità in occasione della sottoscrizione della situazione contabile n. 6 per lavori a tutto il 28.11.2013. Dichiara inoltre di essere soddisfatto per ogni sua pretesa e di non avere altro a pretendere, a qualsiasi titolo.”. Ancora, all’art.6, in merito alle precedenti richieste ed ai maggiori tempi si prevede “... L’appaltatore da infine atto che quanto alla presente perizia soddisfa e compensa ogni e qualsiasi richiesta oggetto della copiosa pregressa corrispondenza e dichiara che dalla stessa corrispondenza non potrà discendere ulteriore richiesta di compensi o ristoro di danni per qualsivoglia motivazione. L’appaltatore dichiara e da atto che tale maggior tempo concesso non potrà essere oggetto di richiesta di maggiore onerosità per prolungamento del vincolo contrattuale né di ulteriore richiesta per qualsivoglia motivazione afferente la presente perizia, essendo lo stesso soddisfatto in ogni sua richiesta da quanto ricompreso nella presente perizia.”.

Appare quindi evidente l'intento dell'Impresa di rinnovare oggi cause di danno e situazioni già ampiamente definite con la sottoscrizione del citato Atto di Sottomissione n.02 e la rinuncia esplicita delle riserve sino allora iscritte e di tutte le eventuali ulteriori richieste.

Ammissibilità delle riserve: come anticipato sopra, al fine di valutare la ammissibilità delle riserve iscritte, occorre verificare che le stesse siano in possesso delle caratteristiche essenziali di tempestività e fondatezza; di seguito si esaminano i due aspetti.

Le riserve iscritte sono riepilogate nel quadro sotto riportato; le stesse sono afferenti al prolungamento dei tempi di esecuzione, ad interessi moratori e mancati utili.

Più precisamente quelle di cui ai numeri da 1 a 3 ribadiscono le precedenti richieste iscritte in data 12.12.2014, con l'avvertenza che a causa della precedente errata numerazione l'attuale n.3 corrisponde alla già iscritta n.4; le successive da n.5 a n.7 sono nuove richieste.

Num. Riserva	Oggetto	Importo
1	Spese generali passivamente sostenute per maggiore durata	€. 287.940,20
2	Vincolo passivo mezzi, attrezzature,	€. 354.413,47
3 (ex 4)	Maggiori costi fidejussione, costi finanziari,	€. 50.319,17
4	Interessi moratori	€. 14.661,52
5	Illegittima detrazione	€. 35.295,57
6	Mancati utili	€. 221.508,00
7	Spese generali passivamente sostenute	€. 48.642,62
TOTALE		€.1.012.780,55

L'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva il Registro di Contabilità in occasione dello Stato di avanzamento Lavori n.7, in data 28.05.2014; con ciò facendo decadere, non avendole

richiamate, tutte le richieste formulate in occasione della firma della precedente situazione contabile n.6. Né in tale occasione ne sono state formulate di nuove.

Inoltre, con la sottoscrizione in data 14.11.2014 dell'Atto di Sottomissione n.2, ha espressamente rinunciato alle riserve apposte sul Registro di Contabilità in occasione dello Stato di avanzamento Lavori n.6, per lavori a tutto il 28.11.2013, in data 12.12.2013.

Appare evidente come in tali due occasioni, intervallate nel tempo di circa sei mesi, l'Impresa abbia manifestato in maniera inequivocabile la propria volontà a non avanzare richiesta alcuna per fatti antecedenti alle date stesse o, come precisato nell'Atto di Sottomissione n.2, di essere soddisfatta per ogni sua pretesa e di non avere altro a pretendere, a qualsiasi titolo. Ne consegue che tutte le riserve, attribuite dall'Impresa a maggior onerosità per tutta la durata intercorrente fra la precedente scadenza del termine ultimo fissata al 30.09.2013 e la nuova data di ultimazione del 30.11.2014 fissata dall'Atto di Sottomissione n.2 (cioè le n.1, n.2, n.3, n.4 e n.6), sono intempestive; l'Appaltatore infatti avrebbe dovuto avanzare le proprie richieste alla prima occasione utile successiva all'insorgere delle cause, aggiornandole nelle successive occasioni. Più precisamente, poiché la causa dei danni lamentati è immediatamente successiva al 30.09.2013, avrebbe dovuto avanzare le proprie richieste in occasione della sottoscrizione dello Stato di Avanzamento Lavori n.6, per lavori a tutto il 28.11.2013, in data 09.12.2013 con esplicitazione in data 12.12.2013, confermandole ed eventualmente aggiornandole sul Registro di Contabilità in occasione dello Stato di Avanzamento Lavori n.7, in data 28.05.2014; né tantomeno avrebbe dovuto rinunciare alle stesse con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n.2.

La riserva n.5 è da considerare tempestiva, facendo riferimento ad avvenimenti intervenuti successivamente alla ultima esplicitazione delle riserve.

La riserva n.7 è anch'essa da considerare tempestiva, rappresentando un aggiornamento della precedente n.1, per il periodo successivo a quello già considerato in questa.

Si passa adesso ad esaminare la fondatezza delle riserve.

Per le riserve, dalla n.1 alla n.3, già precedentemente iscritte in data 12.12.2014 e che si basano sul prolungamento dei lavori oltre il precedente termine contrattuale del 30.09.2013, di cui all'Atto di Sottomissione n.1, e sino alla data di emissione del SAL n.8 ed ultimo per lavori a tutto il 30.11.2014, avendo già questa Direzione Lavori dedotto si riportano di seguito le considerazioni già trascritte.

La riserva n.1, relativa a spese generali passivamente sostenute nel periodo di prolungamento del cantiere oltre la scadenza contrattuale precedente del 30.09.2013 e fino alla data di chiusura della contabilità, appare infondata in quanto con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n.2 in data 14.11.2014 l'Appaltatore ha accettato che il maggior tempo concesso non potesse dar luogo a richieste di maggior onerosità per prolungamento del vincolo contrattuale o per qualsivoglia altro motivo avente ad oggetto la perizia del 20.06.2014.

Come già riportato, all'art.6 del citato Atto di Sottomissione n.2, "... L'appaltatore dichiara e da atto che tale maggior tempo concesso non potrà essere oggetto di richiesta di maggiore onerosità per prolungamento del vincolo contrattuale né di ulteriore richiesta per qualsivoglia motivazione afferente la presente perizia, essendo lo stesso soddisfatto in ogni sua richiesta da quanto ricompreso nella presente perizia.". Inoltre, al precedente art.5, nel rinunciare espressamente alle riserve iscritte, specificatamente "... Dichiara inoltre di essere soddisfatto per ogni sua pretesa e di non avere altro a pretendere, a qualsiasi titolo.".

La riserva n.2, relativa ai maggiori oneri per vincolo passivo di mezzi, macchinari e attrezzature è infondata per le stesse motivazioni esplicitate in merito alla riserva n.1, che si intendono come espressamente riportate.

La riserva n.3 (precedentemente indicata come n.4), relativa ai maggiori costi di fidejussioni, finanziari, polizze assicurative, ecc. è infondata. Ciò per le stesse motivazioni esplicitate in merito alla riserva n.1, che si intendono come espressamente riportate.

La riserva n.4, relativa ad interessi moratori per ritardato percepimento dell'utile nel periodo 30.09.2013 / 30.11.2014 è infondata. Tali interessi maturano infatti solo in caso di ritardato pagamento di crediti certi ed esigibili; non è questo il caso in esame.

Inoltre la richiesta formulata è inammissibile risultando viziata da errori di base: la richiesta riguarda interessi moratori sul ritardato percepimento dell'utile ed è su tale importo e non sul totale del certificato che andrebbe quantificato l'importo richiesto, come erroneamente fatto.

La riserva n.5, relativa alla liquidazione degli importi detratti in sede di revisione della contabilità afferente l'ultimo Stato di Avanzamento, espressamente richiesta dalla Stazione Appaltante, appare infondata in assenza di qualsivoglia giustificazione. L'Appaltatore si limita a richiedere, sic et simpliciter, la liquidazione di quanto detratto da questa Direzione Lavori in maniera dettagliata ed esaustiva, senza produrre alcun documento o considerazione che siano di supporto alla propria richiesta e che possano confutare le determinazioni di questa Direzione Lavori; in merito si richiamano gli allegati alla presente contabilità e le comunicazioni inviate su tale argomento prot.003/2015 del 16/01/2015.....

La riserva n.6, relativa ai mancati utili per il periodo dal 30.09.2013 al 30.11.2014, è infondata. Ciò per le stesse motivazioni esplicitate in merito alla riserva n.1, che si intendono come espressamente riportate. Inoltre è inammissibile poiché l'utile sui lavori è stato soltanto differito nel tempo; e ciò esclusivamente a causa della inadeguata organizzazione dell'Appaltatore, come ampiamente argomentato nella copiosa corrispondenza, che non ha permesso il rispetto dei tempi contrattuali. Nel merito infine la richiesta formulata è inammissibile risultando viziata da errori di base poiché la produzione media giornaliera va determinata in funzione dell'importo di perizia e della nuova durata dei lavori.

La riserva n.7, relativa a Spese Generali passivamente sostenute dal 30.11.2014 al 09.02.2015, è infondata. Non esistono infatti spese di tale genere afferenti al periodo

richiamato; in particolare sino al 22.12.2014 le stesse sono riferite al normale periodo, contrattualmente previsto e pertanto ricompreso negli oneri dell'Appaltatore, intercorrente fra la data di ultimazione dei lavori e la consegna dell'opera alla Stazione Appaltante. Nel caso in esame, anzi, detto periodo si è sensibilmente ridotto non essendosi atteso il collaudo ma avendo proceduto alla consegna anticipata ai sensi dell'art.230 del DPR 207/2010. Successivamente alla presa in consegna anticipata di cui sopra le Spese Generali non sono più afferenti il contratto in parola.

Inoltre la richiesta formulata è inammissibile risultando viziata da errori di base: la produzione media giornaliera va determinata in funzione dell'importo di perizia e della nuova durata dei lavori, la percentuale delle Spese Generali non è conforme ai disposti normativi, non considerando solo la quota parte attribuibile al tempo.

Per quanto sopra esposto si conclude che le riserve, dalla n.1 alla n.7, risultano inammissibili essendo alcune intempestive ed infondate (nn.1, 2, 3, 4 e 6), altre tempestive ma infondate (nn.5 e 7) e pertanto nessuna somma deve essere riconosciuta per dette riserve.

Riserve dell'Impresa sullo Stato Finale

In occasione dell'emissione dello Stato Finale, redatto in data 16.03.2015 dal Direttore dei Lavori, l'Impresa ha firmato con riserva in data 30.03.2015, esplicitando le medesime riserve il 13.04.2015 come sinteticamente segue:

1. Per spese generali passivamente sostenute per maggiore durata oltre il termine di ultimazione fissato per il 30.09.2013 e fino alla data di ultimazione del 30.11.2014 – importo 136.398,81 €;
2. Per vincolo passivo mezzi, macchinari ed attrezzature – importo 368.093,99 €;
3. Per maggiori costi fidejussione, costi finanziari – importo 46.011,75 €;
4. Per interessi moratori per ritardata percezione dell'utile sull'importo del certificato rielaborato del sal n.8 rispetto al termine fissato per l'ultimazione dei lavori fissato per il 30.09.2013 e fino al 30.11.2014 – importo 14.871,01 €;
5. Per illegittima detrazione effettuata con la rettifica del sal n.8 – importo 35.295,57 €;
6. Per mancati utili di cui all'8° Sal in relazione alla maggiore durata oltre il termine di ultimazione fissato per il 30.09.2013 e fino all'8° Sal a tutto il 30.11.2014 – importo 209.144,70 €;
7. Per spese generali passivamente sostenute dal 30.11.2014 al 09.02.2015 – importo 22.733,14 €;
8. Omessa contabilizzazione oneri per allaccio alla pubblica rete fognaria, prima contabilizzata con emissione di un certificato di pagamento n.3 bis predisposto dal direttore dei lavori e non sottoscritto dal RUP a seguito dei contrasti sorti in fase di transazione – importo 30.000,00 €;

Le 8 complessive riserve ammontano ad € 862.548,97.

Richiesta di attivazione della procedura di accordo bonario

Con la nota prot. 19111 del 30.03.2015 è stato dato riscontro alla nota datata 18.03.2015, acquisita al protocollo n.17248 del 19.03.2015, con la quale l'Impresa ha contestato il mancato avvio della procedura di accordo bonario di cui all'art.240 del D.Lgs.163/2006.

Con la suddetta nota si è comunicato all'Impresa che l'attivazione del procedimento di accordo bonario è sottoposta alla preliminare valutazione del responsabile del procedimento e non è, pertanto, automatica o obbligatoria in base al mero importo delle richieste avanzate dall'impresa. Il Responsabile del procedimento ha valutato attentamente l'ammissibilità e la fondatezza delle riserve avanzate dall'Impresa, con la celerità che si conviene allo spirito di tale procedura, ai fini del raggiungimento del limite del 10% dell'importo contrattuale, mediante verifica preliminare della correttezza, dal punto di vista formale, delle riserve apposte dall'appaltatore e quindi del realizzarsi dei presupposti di tempestività e fondatezza. Le riserve riguardanti danni ascrivibili alla maggior durata dei lavori (riserve n.1, 2, 3, 4 e 6) oltre il termine originario del 30.09.2013 sono apparse intempestive ed infondate. Si richiama in proposito l'espressa rinuncia dell'Impresa contenuta all'art.5 dell'Atto di Sottomissione allegato alla 2° perizia di variante e suppletiva, firmato dallo stesso come schema, immediatamente impegnativo per la stessa, in data 06.05.2014 ed in forma definitiva in data 14.11.2014. Le riserve n.5 e n.7, ancorché tempestive, sono apparse infondate. In particolare, per la riserva n.5, riguardante detrazioni afferenti a lavorazioni non eseguite o non correttamente eseguite, l'Impresa non ha fornito alcun valido elemento a supporto, limitandosi a chiedere l'accredito delle somme. Riguardo alla riserva n.7, non sussistono maggiori spese generali nel periodo intercorrente dalla data di ultimazione dei lavori al 09.02.2015 che non siano ricompresi tra gli oneri contrattualmente a carico dell'Impresa. A conclusione delle suddette valutazioni, è stato comunicato che non ricorrono le condizioni previste dall'art.240 del D.Lgs.163/2006 ai fini dell'avvio del procedimento di accordo bonario.

Esposto dell'Impresa all'ANAC

Con nota introitata al prot.5888 del 25.01.2015 l'impresa SICE ha inoltrato un esposto all'ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione, al fine di richiedere un intervento ispettivo finalizzato al fine di accertare *“le innumerevoli illegittimità che caratterizzano la gestione dell'appalto da parte degli organi preposti (e in particolare del Direttore dei Lavori)”*

La richiesta di intervento dell'ANAC era finalizzata a fare effettuare:

- *accertamento, nei confronti della D.L. ing. Vincenzo Fleres, di comportamento del tutto illegittimo e gravemente lesivo degli interessi (di ordine diverso) della SICE s.r.l.*
- *accertamento nei confronti dell'ing. Francesco Oteri, RUP, per mancato effettivo controllo sull'operato del DL e per l'iniziativa assunta con la nota prot.4514 del 26.01.2015.*

L'ANAC ha avviato l'istruttoria e richiesto la produzione di atti inerenti il procedimento.

Posizione dell'ANAC

A seguito dell'istruttoria, l'ANAC ha fatto pervenire la nota 0175347 del 23.12.2015, introitata al prot.81228 del 23.12.2015 laddove ha dedotto:

- “ambiguità” nella concessione della prima proroga
- criticità in ordine alle motivazioni di cui alle due perizie di variante
- gestione dell'appalto non improntata a criteri di efficacia ed efficienza a seguito del prolungamento dei tempi di esecuzione dell'appalto.
- Relativamente alle questioni sottoposte all'attenzione dell'Autorità, consistenti in controversie insorte tra le parti in corso d'opera e riguardanti, in alcuni casi, aspetti di dettaglio tecnico/esecutivo, in altri aspetti legati alla gestione del contratto, le sedi più idonee per la puntuale valutazione di tali controversie sono sicuramente il collaudo tecnico amministrativo (art.141 del d.lgs.163/2006) nonché, in relazione alle riserve pendenti, le procedure di risoluzione del contenzioso (art.240 e ss. Del d.lgs.163/2006) alle quali necessariamente si rimanda.

In conclusione, l'ANAC ha comunicato la definizione delle questioni insorte, richiamando la Stazione Appaltante ad una “più stretta osservanza delle norme”, archiviando l'esposto dell'Impresa, ritenendo non doversi procedere oltre.

La suddetta nota dell'ANAC è stata trasmessa con nota prot.198 del 07.01.2016 al collaudatore.

Trasmissione del collaudo all'Impresa per la sottoscrizione

Il collaudatore, a seguito delle verifiche di competenza, ha trasmesso l'atto di collaudo tecnico amministrativo all'Impresa, per la relativa sottoscrizione, con nota prot.12371 del 26.02.2016.

Relazione di dissenso dell'impresa al collaudo

Con nota datata 17.03.2016, introitata al prot.17214 del 21.03.2016, l'Impresa ha trasmesso una relazione di dissenso all'atto di collaudo.

Nella propria nota l'impresa:

- insinua l'obiettività del giudizio del collaudatore;
- afferma che il collaudatore disconosca l'esito dell'esposto inviato all'ANAC e la posizione assunta dall'Autorità in merito ai tempi di esecuzione ed alle varianti;
- contesta la penale applicata per il ritardo nell'ultimazione dei lavori;
- ribadisce la richiesta di riconoscimento di oneri aggiuntivi avanzata con propria nota del 23.07.2015;

- contesta le detrazioni applicate al conto finale e chiede il riconoscimento di € 15.000,00 per lavori ordinati dal collaudatore, oltre al riconoscimento di maggiori lavori di € 60.000,00 come da nota inviata il 23.07.2015.

L'Impresa ha altresì trasmesso la suddetta nota di dissenso all'ANAC, "*affinché adotti ogni atto che riterrà opportuno per le anomalie che persistono anche nel procedimento di collaudo dei lavori. Nonostante il richiamo ad una più stretta osservanza della normativa vigente, contenuto nella nota prot. 0175347 del 23.12.2015, l'Amministrazione e gli organi da essa individuati per la conduzione ed il collaudo persistono nel loro operato non tenendo in conto quanto rilevato e contestato nella richiamata nota che si allega*".

Certificato di Collaudo

Il collaudatore nominato ha trasmesso ai sensi dell'art.234 del DPR 207/2010 con nota prot.24970 del 15.04.2016 gli atti di collaudo corredati da apposita relazione riservata sulle riserve e sulla relazione di dissenso dell'Impresa (documento sottratto all'accesso ai sensi del comma 5 dell'art.234 del D.P.R. 207/2010).

In conclusione del proprio operato e delle proprie valutazioni, il collaudatore ha dichiarato le opere collaudabili.

In base alle detrazioni contabili introdotte nel conto finale, il collaudatore ha riepilogato la situazione economica come di seguito indicato:

Ammontare netto dello stato finale (come modificato dal collaudatore)	€ 2.011.710,54
da cui dedotti:	
a. certificati di acconto già emessi	- € 1.981.365,36
b. penale per ritardata ultimazione	- € <u>204.360,55</u>
Resta il debito netto dell'impresa	€ 174.015,37

Richiesta dell'impresa di transazione ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.163/2006

Con nota introitata al prot.4873 del 27.01.2016, l'Impresa, premesso che "*con nota del 23.07.2015 chiedeva il riconoscimento della somma complessiva di € 110.295,57 come appresso:*

- 1- € 35.295,57 detrazioni nel conto finale, in accoglimento di quanto richiesto nella riserva n.5;
- 2- € 60.000,00 per lavori non contabilizzati;
- 3- € 15.000,00 per esecuzione canale creazione vano ascensore

Che la stessa ha sottoscritto lo stato finale con riserva richiamando quelle già formalizzate per complessivi € 862.548,97.

Che a fronte di apposito esposto in ordine all'appalto in oggetto (fascicolo 494/2015) l'ANAC con nota del 23.12.2015 ha rilevato parecchie irregolarità (criticità nella

tempestività stabilita per l'ultimazione dei lavori; criticità in ordine alle motivazioni di cui alle due perizie di variante; gestione dell'appalto non improntata a criteri di efficacia ed efficienza) e ciò senza entrare nel merito di altri aspetti che, secondo l'ANC medesima, trovano altrove la loro sede di valutazione, ... dichiara la disponibilità a risolvere transattivamente il contenzioso in corso per i lavori in oggetto, con rinuncia a tutte le sopra richiamate riserve, a condizione che codesta Università paghi, al netto di quanto già corrisposto, la somma complessiva di € 175.000,00 + IVA.”

Risposta dell'Amministrazione alla richiesta di transazione

Con nota prot.11589 del 23.02.2016, la Direzione Generale, in relazione alla suddetta proposta di transazione dell'Impresa, ha comunicato all'Impresa che l'Amministrazione di riserva il proprio parere sulla proposta in seguito alla definizione della procedura di collaudo tecnico amministrativo.

Deduzioni alle ragioni di dissenso dell'Impresa all'atto di collaudo

Il collaudatore ha controdedotto alla relazione di dissenso dell'Impresa con propria relazione riservata, alla quale ci si riporta.

In merito alle ragioni del suddetto dissenso, si osserva quanto segue.

1. Obiettività del giudizio del collaudatore

L'Impresa ha avanzato dubbi legati all'incompatibilità della nomina del collaudatore, in quanto tecnico dipendente della struttura (Unità Speciale dei Servizi Tecnici) diretta dal soggetto che svolge, per l'appalto in questione, le funzioni di RUP.

La nomina del collaudatore tecnico amministrativo è stata effettuata in conformità al disposto dell'art.120, comma 2 - bis del Codice dei Contratti, che stabilisce che: “per i contratti relativi a lavori,l'affidamento dell'incarico di collaudo, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione.”.

L'art. 216, comma 7 del Regolamento dei Lavori Pubblici individua le incompatibilità della nomina del collaudatore e precisamente dispone che:

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;*

- b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;*
- c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;*
- d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;*
- e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.*

La fattispecie eccepita dall'Impresa (collaudatore appartenente alla stessa struttura diretta dal titolare della funzione di RUP dell'appalto) non si appalesa in contrasto con alcuna delle limitazioni contenute nella norma citata.

Infatti, il collaudatore nominato:

- Non rientra nella categoria di cui al comma a) (magistrati, avvocati dello stato, ecc.);
- Non ha avuto rapporti di lavori autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori;
- Non ha svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
- Non appartiene a strutture o articolazioni organizzative con funzioni di vigilanza e controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare.
- Non ha espletato attività di verifica e validazione del progetto.

Come risulta dagli atti del collaudo, l'attività del collaudatore si è svolta all'interno dei confini legislativi riportati al Titolo X, Capo I e Capo II del D.P.R. 207/2010; in tale ambito l'attività del collaudatore si è realizzata mediante visite, riscontri, accertamenti e ispezioni finalizzate alla verifica di quanto eseguito e soprattutto alla rispondenza con le tavole di progetto (varianti incluse); come tale è stata del tutto esente da qualsivoglia condizionamento in quanto il giudizio del collaudatore è puramente tecnico e di merito perché basato su elementi oggettivi e riscontrabili, che nulla hanno a che vedere con l'operato del relativo superiore gerarchico, anche se RUP del lavoro in esame. Del resto il collaudatore non si esprime sull'operato del RUP proprio in quanto non rientra tra i propri compiti come riportati all'art.215 (*Oggetto del collaudo*) del D.P.R. 207/2010, che al comma 1 recita: *“Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico*

dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.”

Il giudizio del collaudatore peraltro non costituisce atto negoziale, ma atto di accertamento e verifica della regolarità dell'opera realizzata in quanto conforme alle regole dell'arte e della tecnica, eseguita nel rispetto delle prescrizioni del contratto e del Capitolato d'appalto, nonché al progetto, alla normativa tecnica che vi si ricollega. Esso non può, per sua natura essere nullo, ma dalle operazioni di verifica effettuate e dal giudizio espresso dal collaudatore si può dissentire avanzando tuttavia pretese che possono assumere la forma delle riserve (cfr. LODI ARBITRALI Roma - Lodo 17/06/2009 n. 88/2009).

2. esposto dell'ANAC

Il collaudatore conosce il contenuto della nota del 23.12.2015 prot. 0175347 dell'ANAC, essendogli stata trasmessa con nota prot. 000198 del 07.01.2016.

L'ANAC ha rilevato le seguenti criticità:

- a) tempi di ultimazione dei lavori dalla prima perizia di variante;
- b) motivazioni di merito delle due perizie di variante;
- c) gestione globale dell'appalto in termini di efficacia e efficienza.

Riguardo al punto a) l'ANAC ha evidenziato che:

“per l'ultimazione dei lavori il contratto assegnava n.310 giorni con scadenza al 22.02.2013. in data 07.11.2012 è stata concessa una proroga (a fronte dei 180 giorni richiesti dall'Impresa) che traslava il termine di ultimazione dal 22.02.2013 al 12.07.2013. in data 27.06.2013 – e quindi entro il nuovo termine contrattuale così come traslato dalla proroga – è stata approvata la prima perizia di variante che concedeva un termine suppletivo di 210 giorni. Orbene, i 210 giorni aggiuntivi sono stati conteggiati a partire dall'originario termine contrattuale (22.02.2013) piuttosto che dal termine vigente a seguito della proroga (12.07.2013), fissando così il nuovo termine finale per il 30.09.2013. sebbene, come afferma la S.A., l'impresa abbia accettato questo nuovo termine senza porre riserva alcuna, si rileva l'ambiguità della procedura posta in essere.”

In merito, si osserva che la Stazione Appaltante non ha concesso la proroga in data 07.11.2012 che traslava il termine di ultimazione dal 22.02.2013 al 12.07.2013, come erroneamente dedotto dall'ANAC. Infatti, alla richiesta dell'impresa, nonostante il parere favorevolmente reso dal Direttore dei lavori in 07.11.2012, non ha fatto seguito alcuna concessione di proroga.

La definizione della perizia di variante ha consentito, invece, unitamente alla rinuncia alle riserve da parte dell'impresa, di disporre una “*novazione del termine contrattuale*”, calcolando i nuovi termini concessi (pari a 210 giorni) a decorrere dall'originario termine contrattuale del 22.02.2013 con scadenza al 30.09.2013. Nessuna “*ambiguità*” può perciò

configurarsi nel procedimento di rideterminazione del termine di esecuzione dei lavori, dal momento che l'atto di sottomissione allegato alla prima perizia di variante non poteva che riallineare i tempi di esecuzione a partire dal termine originario. L'impresa, peraltro, ha liberamente e consapevolmente accettato i termini della perizia di variante, senza avanzare alcuna obiezione.

Riguardo al punto b) l'ANAC ha rilevato *criticità in ordine* alle relative *motivazioni*. *La prima è stata approvata il 27.06.2013 ai sensi dell'art.132, comma 3, secondo periodo del d.lgs.163/2006*. L'ANAC ha rilevato che *dalla tipologia dei lavori, almeno in parte non sono riconducibili alle "circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto"*. *Analoghe considerazioni riguardano la seconda variante, approvata il 06.05.2014 ai sensi dell'art.132, comma 1 lett. b) del Codice*.

Le suddette perizie, redatte dal Direttore dei Lavori ed approvate dal RUP, si riferiscono ad interventi minimi resisi necessari in fase di esecuzione, dopo il completamento delle opere di demolizione previste. Anche il collaudatore ha ritenuto che tali varianti non erano assolutamente prevedibili in fase di progettazione.

Riguardo al punto c), si rileva che proprio in seguito alle situazioni non prevedibili in fase di progettazione esecutiva è stato necessario effettuare le due perizie di variante che hanno, inevitabilmente fatto traslare ed allungare la tempistica dell'ultimazione dei lavori. In ogni caso si evidenzia che, a differenza di quanto riportato dall'Impresa nelle riserve al collaudo, la stessa ha dimostrato di essere del tutto cosciente delle motivazioni circa le perizie di variante e dei relativi tempi di ultimazione, dal momento che ha sottoscritto entrambi gli atti di sottomissione delle perizie rinunciando anche in modo esplicito a tutte le riserve fino ad allora iscritte negli atti contabili.

Alla luce di tali riflessioni, l'Impresa non può in alcun modo attribuire quale principale causa dei ritardi accumulati le predette perizie di variante; anzi essa le ha sottoscritte, accettate e condivise in pieno anche e soprattutto nelle tempistiche di esecuzione.

Per i motivi appena esposti il sottoscritto collaudatore, in base alle proprie verifiche, conferma la piena legittimità e compatibilità con il dettato normativo in vigore di entrambe le perizie di variante, escludendo che esse possano essere la causa di ritardi nonchè ulteriori pretese dell'Impresa.

3) Penale per ritardata ultimazione

L'Impresa, per aggiudicarsi l'appalto, ha partecipato ad una procedura aperta da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83, c.1, lett. a), c), l) ed art.86, c. 2, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i. che attribuiva, tra l'altro, un punteggio per la riduzione del tempo di esecuzione, previsto progettualmente in giorni 670.

L'impresa, in fase di gara, ha proposto la riduzione del tempo di esecuzione da 670 a 310 giorni, conseguendo il punteggio più elevato rispetto al sub-elemento relativo che, sommato agli altri sub-elementi riguardanti l'offerta tecnica migliorativa ed il ribasso d'asta, le ha permesso di risultare prima in graduatoria e conseguentemente aggiudicataria dei lavori.

Il disciplinare di partecipazione, in materia di termine di esecuzione, prevedeva che *l'eventuale offerta di riduzione del termine di esecuzione rispetto a quello a base di gara dovrà essere espressa in giorni naturali, successivi e continui e dovrà essere accompagnata da motivata relazione giustificativa correlata alle specifiche tipologie delle opere e da crono programma dettagliato, dove saranno indicate anche le risorse umane impiegate nelle varie fasi di esecuzione. Si precisa che il termine minimo proposto dal concorrente non potrà essere inferiore a trecento giorni e superiore a seicentoseventanta giorni. Il punteggio sarà attribuito secondo la formula (tempo offerto più basso/tempo offerto) x 5. ... Si precisa che nel caso in cui da parte dell'aggiudicatario non verrà rispettato il termine di esecuzione offerto in sede di gara, sarà applicata una penale giornaliera pari ad € 2.200,00 moltiplicato per il punteggio ottenuto per tale elemento in fase di gara.*

Tale disposizione è stata confermata nel contratto d'appalto, laddove all'art.9 risulta che:

ART. 9 - In caso di ritardata ultimazione, verrà applicata la penale giornaliera pari ad €. 10.648,00, ottenuta moltiplicando per il punteggio riportato in fase di gara per l'elemento "termine di esecuzione" (4,84 punti) il valore base di € 2.200,00. Il perdurare della inadempienza, protrattasi per oltre 30 giorni, dà facoltà all'Università di risolvere il contratto in danno dell'Impresa e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, senza necessità di messa in mora, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

I lavori sono stati ultimati il giorno 22.12.2014, con un ritardo di 22 giorni sui tempi contrattuali; pertanto è stato necessario prevedere l'applicazione della penale che secondo l'art. 9 del contratto di appalto sarebbe dovuta essere pari al valore di € 234.236,00 (=22x10.648,00€).

Dal momento che tale valore supera il 10% dell'importo contrattuale, esso è stato posto pari al suo valore massimo di € **204.360,55** (= € 2.043.605.54 x 10%).

L'impresa è perfettamente edotta di ciò, in quanto tali regole sono riportate esplicitamente sia nel disciplinare di gara che nel relativo contratto di appalto.

4. Riconoscimento oneri aggiuntivi e annullamento detrazioni lavori

L'Impresa contesta le detrazioni e richiede il riconoscimento di lavorazioni aggiuntive, in quanto da essa ritenute estranee ed aggiuntive rispetto al prezzo a corpo predeterminato.

L'impresa afferma altresì che l'amministrazione ha permesso ad altre imprese, in pendenza del collaudo finale e nell'anno intercorso dalla consegna a collaudo finale di accedere nell'area e manomettere le opere eseguite.

Quanto dichiarato dall'Impresa è ovviamente privo di fondamento, in quanto l'amministrazione, a seguito della presa in consegna anticipata, ha esercitato il proprio diritto di disporre lavorazioni aggiuntive, non comprese nell'appalto, che non hanno affatto manomesso le opere in precedenza eseguite.

Le detrazioni apportate dal collaudatore si riferiscono a lavori contrattuali che l'Impresa non ha eseguito e che pertanto non possono essere pagati.

5. Collaudo Ascensore

In data 01.10.2015 (allegato 3 alle riserve) l'impresa ha comunicato che: *l'ascensore per come più e più volte dichiaratovi è stato collaudato: l'emissione del certificato da parte dell'azienda è subordinata al riconoscimento delle migliorie non previste in progetto ordinateci dallo stesso collaudatore.*

La documentazione del collaudo dell'ascensore è stata consegnata dall'impresa al collaudatore in data 27.10.2015.

Con nota prot. 11087 del 22.02.2016 l'Amministrazione ha comunicato all'impresa che *“durante la visita preliminare alla presa in carico dell'impianto predetto alla ditta incaricata della manutenzione degli ascensori, si è riscontrato che la certificazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice OMIR riporta come luogo di installazione Bagheria e non Messina. Pertanto, dovendo la SA fare richiesta agli enti preposti per il rilascio del numero di matricola per la messa in esercizio dell'ascensore in oggetto, è stato chiesto, con urgenza, la sostituzione del predetto certificato. Inoltre, durante la stessa visita, è stata riscontrata la mancanza dell'impianto di illuminazione “luce vano” nella fossa.”*

L'impresa rispondeva con nota introitata al prot.12097 del 25.02.2016 dove precisava che:

“la dicitura Bagheria anziché Messina è chiaramente ed inequivocabilmente un mero refuso di stampa che abbiamo prontamente richiesto alla ditta OMIR di regolarizzare. Per quanto concerne la mancata realizzazione dell'impianto di illuminazione nella fossa, l'impresa ritiene che non sia dovuto. Tuttavia trattandosi di richiesta pervenuta dalla Direzione Generale della Stazione Appaltante si rende disponibile, qualora lo stesso lo ritenesse un obbligo contrattuale, ad intervenire nei tempi e nei modi dovuti.”

La richiesta di rettifica del collaudo dell'ascensore è stata reiterata con nota prot.20140 del 31.03.2016, inviata per conoscenza alla ditta OMIR costruttrice dell'impianto.

L'Impresa SICE con nota prot.20740 del 01.04.2016, nel contestare la superiore richiesta (sorprendentemente, attesa la disponibilità invece contenuta nella propria nota prot.12097 del 25.02.2016), ha comunicato che *“l'errata nomenclatura del collaudo verrà corretta non appena verrà installata da parte dell'Università la luce del vano fossa dell'ascensore”*. Ha

inoltre ribadito che “qualora codesta Spett.le Direzione ritenesse di dovere fare realizzare l’opera alla nostra Società ciò sarà possibile, e ci si rende da subito disponibili solo e soltanto nei modi e con le metodologie previste dalle norme in vigore, e soprattutto dopo che ci venga dichiarata la disponibilità al ristoro dell’ulteriore e non dovuta richiesta”. Ha altresì sollecitato la richiesta di addivenire alla definizione del contenzioso.

In data 07.04.2016 con mail introitata al prot. 23192 del 11.04.2016, il Direttore Tecnico della OMIR s.r.l., costruttrice dell’impianto, ha precisato che: “In data 23/07/2015 la ditta OMIR nelle persone del Sigg.ri Lodato Fabrizio e Acquaviva Giuseppe ha effettuato regolare collaudo dell’impianto ai sensi dell’All XII della Direttiva Ascensori riscontrando alcune non conformità che venivano comunicate a mezzo mail in data 24/07/15 alle ore 18.42 e che nella fattispecie riguardavano l’assenza dell’impianto di illuminazione del vano corsa e il mancato intervento della protezione differenziale dell’ interruttore posto nel quadro elettrico del piano cantinato. In data 25/09/15 la ditta OMIR riceve un sollecito di rilascio della documentazione da parte dell’agente Sig. Bennardo che ha effettuato la vendita all’impresa SICE. In data 30/09/15 dopo aver discusso telefonicamente con il Geom. Terrana dell’impresa SICE le non conformità veniva inviata mail con disponibilità di un ns tecnico a presenziare ai lavori che sarebbero stati effettuati il 7/10/15. Nella stessa mail veniva comunicato che il rilascio delle documentazioni sarebbe avvenuto solo dopo il termine dei lavori. Contestualmente la documentazione di collaudo che solitamente viene predisposta dopo il collaudo e che viene consegnata dopo il saldo economico dell’impianto ed eventualmente dopo l’eliminazione delle non conformità è stata per un mero errore consegnata al Sig. Bernardo in un momento in cui non ero presente in azienda. Subito dopo l’Impresa SICE ci contattava per segnalare l’errore che di fatto rende nulla la dichiarazione di conformità CE dell’impianto e nella stessa occasione veniva fatto presente il disagio della consegna e veniva nuovamente sollecitata l’esecuzione dei lavori. Alla luce di quanto sopra esposto per mancanza dell’illuminazione del vano corsa ai sensi degli art 5.7.2.4, 5.9, 6.3.7 della UNI EN 81.2:2010 l’impianto ascensore non può essere marcato CE.”

Con nota prot. 27026 del 21.04.2016, inviata a mezzo pec, l’Amministrazione ha inviato una diffida alla Impresa evidenziando che:

- 1) Alla data in cui l’Impresa SICE ha inviato la nota del 01.10.2015 prot. 01045S, il collaudo dell’ascensore non risulta emesso; peraltro, l’emissione dello stesso (attività di competenza del costruttore OMIR s.r.l.) non era subordinata al riconoscimento di oneri economici connessi ad asserite migliorie ordinate dal Collaudatore (areazione vano ascensore);
- 2) L’Impresa SICE risulterebbe a conoscenza della circostanza che il certificato di collaudo dell’ascensore conteneva l’errata indicazione del sito di installazione dell’impianto (Bagheria e non Messina) e nonostante ciò ha consegnato il predetto

certificato, contenente una indicazione errata, in data 27.10.2015 al collaudatore, il quale in buona fede lo ha acquisito ai propri atti;

- 3) Il certificato di collaudo dell'ascensore è stato erroneamente emesso dal Costruttore, per quanto dallo stesso asserito, per mancanza di requisiti essenziali dell'installazione (luce vano corsa);
- 4) In mancanza dell'impianto luce del vano corsa, l'impianto ascensore non può essere marcato CE e quindi non può essere collaudato.

Per quanto precede, la Stazione Appaltante ha ritenuto che l'obbligo contrattuale dell'Impresa SICE s.r.l. comprende tutto quanto è necessario per rendere l'ascensore conforme alle norme in vigore e quindi collaudabile.

Per quanto precede, è stata formulata formale diffida a completare l'installazione mediante la realizzazione dell'impianto luce nel vano corsa nel termine di giorni 10 dalla data di ricezione della nota prot. 27026 del 21.04.2016. Qualora l'Impresa permarrà nella posizione secondo cui tale attività non rientri nei propri obblighi discendenti dalle norme contrattuali, la Stazione Appaltante provvederà in forma sostitutiva, riservandosi di addebitare le relative spese. In ogni caso, l'Impresa SICE resta onerata dell'obbligo di consegnare, a lavori eseguiti, la certificazione di collaudo dell'impianto elevatore.

La suddetta nota non è stata riscontrata positivamente dall'Impresa SICE.

Visto

l'art.234, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti" che stabilisce che *"2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore."*

Ritenuto

- condivisibile l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo contenute negli atti di collaudo e nella relativa relazione riservata;
- di fare proprie le deduzioni alle ragioni di dissenso dell'Impresa rispetto agli atti di collaudo.

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto

Propone

che il Consiglio di Amministrazione

- deliberi l'approvazione degli atti di collaudo dei lavori di **Lavori di Riconversione dell'Istituto di Anatomia Umana a Polo Didattico Interfacoltà**, trasmessi dal collaudatore tecnico amministrativo ing. Silvio Lacquaniti, eseguiti dall'impresa SICE s.r.l. di Aragona (AG) in forza del contratto d'appalto stipulato in data 26.03.2012 e registrato in Messina il 11.04.2012 rep. n. 462 serie I e dei successivi atti di sottomissione del 18.07.2013, registrato in Agrigento in data 22.07.2013 al n°2621 serie 3 e del 14.11.2014, registrato ad Agrigento in data 17.11.2014 al n° 2494 serie 3, prescrivendo all'Impresa SICE la consegna del certificato di collaudo dell'ascensore ed addebitando il costo sostenuto dall'amministrazione per la realizzazione dell'impianto luce nel vano fossa;
- salvo il procedimento ex art. 239 del Lgs.1637/2006, si determini - in conformità - in ordine alle riserve formulate dall'Impresa;
- dia mandato alla Direzione Generale ed alle competenti articolazioni organizzative di dare attuazione al deliberato che verrà adottato nei modi e termini previsti dalla vigente normativa;
- disponga la notifica della propria decisione all'Impresa SICE s.r.l. ed all'ANAC.

Allegati:

- Certificato di collaudo;
- Relazione di dissenso dell'Impresa SICE s.r.l.;
- Relazione riservata del collaudatore;
- Corrispondenza.